

Rimborso parziale di quote di FIA mobiliari chiusi acquistate per atto *inter vivos* o *mortis causa*

di Gian Marco Committeri (*) e Damiano Di Vittorio (**)

Con la risposta n. 197 del 3 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa la corretta determinazione della base imponibile su cui applicare la ritenuta *ex art. 26-quinquies*, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, in sede di rimborso delle quote di fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi acquistate per atto *inter vivos* o *mortis causa*. Per la determinazione del provento soggetto a prelievo alla fonte assumo piena valenza fiscale le qualificazioni civilistiche adottate nel c.d. regolamento del fondo.

1. Premessa

Nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, il rapporto negoziale che lega gli investitori alla società di gestione del **fondo comune di investimento** - e che ha ad oggetto lo svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'attività di gestione - è disciplinato dal c.d. **regolamento** del fondo. Nella prassi si sono progressivamente affermati, in conseguenza di specifiche scelte normative, veri e propri "schemi" di regolamento delle diverse tipologie di fondi, ai quali le società di gestione generalmente si attengono (1). In proposito, con specifico riferimento ai **fondi d'investimento alternativi** ("FIA") italiani riservati istituiti **in forma chiusa** (2), lo "schema"

tipico di regolamento prevede che ciascun investitore si impegni al versamento di un importo pari al valore nominale delle quote sottoscritte (c.d. **Commitment**) e che la Società di Gestione del Risparmio ("SGR") proceda al richiamo delle somme dovute da ciascun investitore nel momento in cui si procede agli investimenti (c.d. **Periodo di Richiamo**). Durante la vita del fondo, poi, la SGR può procedere, a seguito della dismissione di investimenti e sulla base di rendiconti debitamente approvati, a **rimborso parziali** del fondo da intendersi, in base alle statuizioni del regolamento stesso, quali liquidazioni parziali anticipate delle quote sottoscritte (3). Sulle conseguenze fiscali di tali attribuzioni si è soffermata di recente l'Agenzia delle entrate

(*) Alonzo Committeri & Partners - *Equity Partner*.

(**) Alonzo Committeri & Partners - *Associate*.

(1) L'art. 37, comma 2, T.U.F., specifica già, infatti, il contenuto minimo obbligatorio del regolamento del fondo, che, per quel che qui interessa, deve prevedere, ai sensi della lett. e) del comma citato, "i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi". Tale contenuto minimo obbligatorio è integrato dai provvedimenti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (cfr. D.M. 5 marzo 2015, n. 30) e dalla Banca d'Italia (cfr. "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" di cui al Provvedimento del 19

gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2016), che rappresentano, nell'insieme, una sorta di "guida" alla redazione del regolamento del fondo.

(2) *Ex art. 37, T.U.F.*

(3) Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.M. 5 marzo 2015, n. 30. Caratteristica tipica dei fondi chiusi, infatti, è quella di non poter distribuire proventi "in costanza di partecipazione", ma soltanto in fase di liquidazione del fondo, che, come disposto dal citato comma 3, può essere tuttavia anticipata parzialmente nel corso della durata dello stesso per espressa previsione del regolamento del fondo stesso.